

**REGIONE LIGURIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

**SETTORE COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

**Decreto Ministeriale 7 maggio 2010**

**Legge Regionale 33/2002 e ss.mm.ii.**

**Agevolazioni a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi  
con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio  
produttivo del settore della nautica**

**BANDO ATTUATIVO**

**Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del  
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. .... del .....**

## 1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 e ss.mm.ii. “Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa”;
- Il Decreto ministeriale del 7 maggio 2010 pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 “Riparto delle risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”;
- Deliberazione regionale n. 1229 del 26.10.10 “Approvazione progetto a favore dei distretti industriali – D.M. 7 maggio 2010 Riparto delle risorse per l’annualità 2007, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”;
- Il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2010 di approvazione e ammissione al cofinanziamento il progetto a favore dei distretti produttivi presentato dalla Regione Liguria ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2010;
- Deliberazione regionale n. 1388 del 18.11.2011 “Approvazione bando attuativo per agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti e delle aggregazioni d’impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all’utilizzo di energia rinnovabile”;
- Deliberazione regionale n. 1012 del 3.8.2012 “Approvazione riapertura dei termini del bando attuativo per agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti e delle aggregazioni d’impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all’utilizzo di energia rinnovabile con modifiche”;
- Deliberazione regionale n. 98 del 12.02.2013 con la quale è stata approvata la proroga dei termini di scadenza del bando di cui sopra;
- Deliberazione regionale n. 156 del 14/02/2014 con cui è stato approvato il bando “Agevolazioni a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica”;
- Il Decreto interministeriale (MISE –MEF) del 26.6.2012 di modifica del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2010 con il quale è stato prorogato il termine entro il quale devono essere completati i progetti finanziati, ossia fino al 31.12.2015;
- Legge del 09.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e successive modifiche;

- Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
- Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di Energia” e ss.mm.ii.;
- Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 02/12/2003 n. 43;
- Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17.05.2011;
- L.R. 7 febbraio 2012 n. 1 “Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri”;
- Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ai sensi D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122 e dalle leggi 134/2012 ( art. 45)e 221/2012 ( art. 36);
- L.R. 13 agosto 2007, n. 30 art.14 “Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro”;
- Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013, modifica dell’art. 30 del D.lgs 276/2003 (cd. riforma Biagi) (Distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa);
- Deliberazione regionale n. 1543 del 6.12.2013 “Rimodulazione del progetto a favore dei distretti industriali – D.M. 7 maggio 2010 - Riparto delle risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”.

## **2. Obiettivi**

L’obiettivo principale è quello di incentivare forme di aggregazione tra aziende appartenenti a distretti diversi, con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica, sviluppando anche il modello di “rete di impresa” attraverso “il contratto di rete”.

### 3. Disponibilità finanziarie

Al bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 578.137,89 corrispondenti alla dotazione finanziaria residua del fondo.

### 4. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono presentare domanda di agevolazione devono avere la caratteristica di piccola e media dimensione ai sensi Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e sono:

- a) **Consorzio di imprese;**
- b) **Società consortile;**
- c) Raggruppamento di PMI regolarmente costituiti a norma di legge o ancora da costituire, con forma giuridica di “**contratto di rete**” che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e l’individuazione di un organo comune (rete con soggettività giuridica), ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dalle leggi 134/2012 ( art. 45) e 221/2012 ( art. 36).
- d) **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)** regolarmente costituito a norma di Legge o ancora da costituire.
- e) **Gruppi cooperativi paritetici** ai sensi dell’articolo 2545 septies del codice civile – già costituiti al momento della presentazione della domanda.

Tali soggetti devono essere composti da almeno 3 imprese.

La maggioranza delle singole imprese costituenti i soggetti richiedenti devono avere sede operativa nel territorio ligure.

La compagine dei soggetti richiedenti può prevedere la partecipazione di altri soggetti non aventi sede nel territorio ligure, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dalle imprese del raggruppamento operanti sul territorio ligure e purché non snaturino la caratteristica di PMI del soggetto richiedente. Ai fini di tale calcolo si considereranno le spese ritenute ammissibili ai sensi del presente bando. I soggetti

non aventi sede nel territorio ligure non potranno essere beneficiari dell'agevolazione e le spese eventualmente sostenute dagli stessi non costituiscono investimento ammissibile.

I soggetti richiedenti devono essere costituiti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei raggruppamenti di cui alla lettera c) e d) che potranno perfezionare la costituzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso e trasmettere il relativo atto costitutivo a FI.L.S.E. S.p.A.. In questo caso al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa partner, di impegno alla costituzione del raggruppamento e l'individuazione del capofila.

Le imprese componenti i soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite;
- essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e attive;
- essere indipendenti tra loro (per il requisito di indipendenza si fa riferimento al del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005);
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o altre procedure concorsuali in corso alla data di presentazione della domanda;
- essere in regola rispetto alle normative in materia ambientale;
- essere in regola rispetto alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati per tutta la durata del progetto e almeno fino alla data di richiesta di erogazione del saldo.

In tutti i casi, la mancanza o il mancato rispetto di uno o più dei citati requisiti, condizioni e prescrizioni comporta l'esclusione totale o parziale del progetto (o la decadenza totale o parziale dell'agevolazione qualora l'irregolarità intervenga dopo la concessione della stessa).

## **5. Settori di attività**

Le agevolazioni possono essere concesse alle aggregazioni di cui al precedente punto 4 che sviluppino le iniziative ammissibili di cui al successivo punto 7 finalizzate a sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica e le cui imprese appartengano a settori di attività di distretto individuati dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003 ed attività complementari.

Almeno un'impresa appartenente all'aggregazione deve svolgere un'attività relativa al settore distrettuale della nautica (DM) come individuata dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

## **6. Localizzazione**

Gli investimenti devono interessare unità operative ubicate nel territorio della Regione Liguria.

Nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera d), l'impresa capofila deve avere un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria.

Le unità operative delle altre imprese facenti parte dell'aggregazione possono avere sede diversa dell'impresa capofila.

I soggetti richiedenti devono dichiarare la disponibilità delle aree e/o immobili oggetto di intervento e ubicate nel territorio della Regione Liguria, come indicato al punto 5 della domanda.

## **7. Iniziative ammissibili**

Sono considerati ammissibili al finanziamento gli investimenti che abbiano almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

1. miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture relative agli spazi e impianti nautici;
2. innovazione nella messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili o l'implementazione di sistemi per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti ;
3. potenziamento del rimessaggio e manutenzione (Refit & Repair) del parco natanti esistenti;
4. creazione di sistemi informatici e informativi per la promozione dei servizi messi a disposizione con attività di marketing e comunicazione sia nei mercati nazionali che esteri;

5. supporto per investimenti in risparmio ed efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli investimenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 30.09.2015.

**In particolare** le misure agevolative potranno:

- attivare e consolidare forme di aggregazioni e contratti di rete fra imprese operanti nel settore della nautica anche appartenenti a distretti diversi, ma integrati in tale filiera settoriale, attraverso l'integrazione dei reciproci prodotti/servizi, allo scopo di migliorare la competitività del sistema mediante un'offerta completa e integrale dei servizi.
- integrare l'offerta produttiva del settore all'offerta territoriale e culturale regionale, attraverso azioni legate ai temi della valorizzazione del territorio e della sua identità culturale, quali elementi che si identifichino nelle produzioni nautiche regionali che tengano ad esempio conto dell'ecosostenibilità dei materiali, delle riduzioni dei consumi e delle emissioni inquinanti, dei nuovi materiali, nonché assegnando una maggiore valorizzazione e rilevanza del comparto Refit & Repair del parco natanti esistente.
- attivare delle specifiche attività di promozione e comunicazione con azioni di marketing rivolte a clienti nazionali ed esteri dei servizi offerti.

## **8. Spese ammissibili**

L'ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri ( intesi come costi delle prestazioni professionali) e certificazione, qualora necessaria, in misura non superiore al 10% dell'investimento ammissibile;
- b) spese per l'esecuzione della eventuale diagnosi energetica in misura non superiore al 3% dell'investimento ammissibile relativo alla voce e);
- c) costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie, opere edili e assimilate;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, con esclusione dei mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone; realizzazione di reti telematiche, banche dati comuni, costituzione siti internet e/o portali;
- e) fornitura, installazione e messa in opera dei materiali, componenti e macchinari necessari alla realizzazione di interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;

- f) reti telematiche, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'impresa e al controllo e programmazione del processo produttivo;
- g) sistemi informatici e informativi per la promozione e la commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri;
- h) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo;
- i) studi e consulenze, strumenti, attrezzature per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate successivamente alla data del 01/01/2013.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni e servizi agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro.

Relativamente ai consorzi ed alle società consortili, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese. Nel caso dei raggruppamenti, i titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo.

Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico, Ri.Ba., carta di credito aziendale, assegno circolare o assegno di conto corrente bancario disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili, in particolare, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:



- le spese che abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
- le spese per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
- le spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- le spese relative ad acquisto di beni a fini dimostrativi;
- le spese per investimenti realizzati mediante commesse interne, sia tra i consorziati sia tra i partecipanti al raggruppamento, oggetto di auto fatturazione e più in generale attraverso il ricorso a personale proprio.

## 9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa, **in regime "de minimis**, ai sensi del Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.2.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis" pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24.12.2013" nella misura massima del 80% del costo ammissibile, nel limite massimo di 200.000,00 euro ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le misure di seguito indicate:

**A) un contributo a fondo perduto** nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando;

**B) finanziamento a tasso agevolato dello 0,50%** nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando. La durata del finanziamento è fissata in otto anni per gli investimenti relativi a immobili, impianti, macchinari ed attrezzature e di cinque anni per gli investimenti relativi alla sola dotazione di impianti, macchinari ed attrezzature, con rate costanti, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento nel limite temporale massimo concesso per il completamento dell'intervento.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche eccetto per gli incentivi in conto energia (es. certificato bianco, certificato verde, tariffa omnicomprensiva, conto energia per impianti fotovoltaici) fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

## **10. Presentazione delle proposte**

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Bando devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 25/03/2015 al giorno 31/03/2015.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica e i modelli menzionati nel presente Bando saranno a disposizione sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it) a partire dal giorno 10/03/2015.

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i Raggruppamenti e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare attiva al momento della presentazione della domanda.

## **11. Documentazione obbligatoria**

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. anagrafica dell'aggregazione delle imprese;
- B. presentazione del soggetto richiedente (consorzio, società consortile, raggruppamento temporaneo, contratto di rete, gruppo cooperativo paritetico);
- C. relazione tecnico – economico - finanziaria dell'intervento proposto e relative spese di cui al precedente punto 8, con livello minimo di disaggregazione tali da consentire l'individuazione univoca delle voci di costo.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico completi e leggibili in tutti i loro contenuti ed in formato PDF:

- a) copia della diagnosi energetica redatta da tecnico abilitato in conformità con quanto indicato al precedente punto 7 e al relativo **modello A** per interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) copia del progetto preliminare o definitivo dell'intervento energetico firmato da professionista abilitato per interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) in caso di realizzazione di opere edili, computo metrico estimativo firmato da professionista abilitato e/o preventivi sottoscritti dall'azienda offerente a costi elementari desunti dai prezzi più recenti della Camera di commercio o da altri prezzi di uso comune, con precisazione delle categorie di opere previste e delle relative quantità, e l'indicazione di tutte le autorizzazioni e dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari, con la relativa tempistica di ottenimento;
- d) documentazione di spesa/preventivi, ordini relativi a forniture di beni e servizi con allegata disaggregazione delle voci di spesa;
- e) in caso di acquisto di sistemi ed attrezzature usati:
  - certificato (perizia asseverata) emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, attestante che: 1) il prezzo dei sistemi o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei sistemi o attrezzature simili nuovi; 2) le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standard;
  - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- f) documentazione attestante metodologie/percorsi volti a valorizzare le pratiche socialmente responsabili avviati e/o conclusi secondo l'art.14 L.30/2007.

Le imprese devono fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC); Nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione del DURC, questo risulti irregolare, F.I.L.S.E. procede, con le modalità previste dalla l.r. 56/2009, al rigetto della domanda di agevolazione.

Nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera d) del presente bando:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascuna co-proponente ed all'impegno delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei

costi del progetto, al netto delle agevolazioni richieste firmata dal relativo legale rappresentante (**allegato 1**)

- atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del raggruppamento contenente gli elementi indicati nel **modello B** oppure atto di impegno a costituirsi e a trasmettere tempestivamente la relativa documentazione, redatto in conformità al **modello C**.

## **12. Istruttoria e criteri di valutazione**

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio, qualora lo stanziamento del fondo non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda da parte di FI.L.S.E.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni della domanda o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Nel caso in cui, in corso dell'istruttoria, si renda necessario acquisire le precisazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti. Il responsabile del procedimento potrà inoltre convocare per audizioni i proponenti sia in fase valutazione formale sia in fase di valutazione di merito.

L'attività istruttoria si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda e della documentazione integrativa eventualmente richiesta durante l'istruttoria secondo le modalità sopra previste, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

FI.L.S.E. S.p.A., al fine di concedere e/o erogare alle imprese agevolazioni il cui valore sia superiore a Euro 150.000,00, richiederà documentazione specifica per poter presentare richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, alla Prefettura competente.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

#### Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando.

#### Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di seguito individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 6.

<b>N.</b>	<b>Criterio</b>	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio max</b>
1	Imprese associate superiore a tre	Fino a 5 Superiore a 5	1 2
2	Composizione del raggruppamento in termini di caratteristiche di PMI	Medie imprese Piccole imprese Micro imprese	1 2 3
3	Qualità e innovazione del progetto	Sviluppo del settore della nautica Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione Realizzazione di nuovi prodotti/servizi	Per ogni voce 1 punto
4	Efficacia dell'integrazione dell'offerta produttiva del settore della nautica all'offerta territoriale e culturale regionale	Coerenza con le prospettive e strategie di sviluppo della Regione Liguria nel settore della nautica Collaborazione con enti locali Collaborazione con associazioni Sviluppo del territorio	Per ogni voce 1 punto
5	Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi previsti dai Piani regionali di sviluppo	Coerenza ad 1 piano settoriale Coerenza a 2 piani settoriali Coerenza ad oltre 2 piani settoriali	1 2 3
6	Risparmio ed efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili	Interventi innovativi in campo ambientale Interventi innovativi in campo energetico	Per ogni voce 1 punto
7	Economicità dell'intervento (rapporto costo/benefici ad un anno dalle fine investimento)	Aumento ricavi da 1 a 5 % Aumento ricavi oltre il 5%	1 2
8	Progetti tra imprese appartenenti alle diverse aree distrettuali di specializzazione produttiva <sup>1</sup> , integrati per filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo	1 punto per ogni area distrettuale coinvolta	Min. 1 Max. 10
9	Progetti tra distretti appartenenti a regioni diverse anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali	1 punto per ogni regione coinvolta (oltre alla regione Liguria)	Min. 0 Max. 19
10	Raggruppamenti di imprese costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. e dalle leggi 134/2012 ( art. 45) e 221/2012 ( art. 36).	2 punti se il contratto è efficace al momento della presentazione della domanda; 1 punto nel caso di impegno al momento della presentazione della domanda a costituire il contratto di rete per la realizzazione del progetto	

<sup>1</sup> le imprese che operano nei distretti produttivi della regione e specificatamente nelle seguenti aree distrettuale di specializzazione produttiva:

- area distrettuale di specializzazione produttiva alimentare, delle bevande e del tabacco
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di mezzi di trasporto
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di macchine ed apparecchi meccanici
- area distrettuale di specializzazione produttiva di produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
- area distrettuale di specializzazione produttiva di articoli in gomma e materie plastiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di taglio, modellatura, finitura della pietra

11	Possesso di sistemi di certificazione di qualità, di prodotto, di processo, ambientale, di sicurezza ed etica delle imprese partecipanti al raggruppamento o del consorzio	Nessuna certificazione Possesso di certificazione	0 1
12	Metodologie/percorsi volti a valorizzare le pratiche socialmente responsabili avviati e/o conclusi secondo l'art.14 L.30/2007	Nessuna metodologia/percorso Avviata/conclusa metodologia/percorso	0 1

### 13. Comitato Tecnico di Valutazione

Per la valutazione relativa ai progetti, la F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito da 3 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato, e 1 individuato dalla stessa F.I.L.S.E..

### 14. Erogazione dell'agevolazione

#### I. Modalità di erogazione

##### Erogazione in più quote:

- ✓ uno o più acconti dell'agevolazione complessiva fino al limite dell'80% (in quota parte contribuito e finanziamento), in funzione dello stato d'avanzamento della spesa (pari al 20% per ciascun SAL), in misura percentuale dell'agevolazione concessa, previa presentazione della documentazione di spesa relativa,

in alternativa

- ✓ una quota del 40% dell'agevolazione complessiva (in quota parte contribuito e finanziamento) quale anticipo, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il **modello D** per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata alla rendicontazione dello stato finale dell'investimento. Successivamente potranno essere erogate ulteriori quote fino al limite dell'80% dell'agevolazione concessa in funzione di presentazione di stati d'avanzamento della spesa di almeno il 20% ciascuno.

##### Erogazione a saldo:

L'erogazione finale dell'agevolazione avverrà in funzione dell'investimento complessivo rendicontato. La rendicontazione finale di spesa dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.09.2015.

Sulla base di tale documentazione la F.I.L.S.E. S.p.A. elabora il piano definitivo di rimborso del finanziamento e lo comunica all'impresa beneficiaria.

#### II. Condizioni per l'erogazione

Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, l'impresa dovrà concedere idonee garanzie, che saranno valutate da F.I.L.S.E. a suo insindacabile giudizio, personali e/o reali e/o fideiussioni

bancarie e/o polizze assicurative e/o garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., finalizzate alla restituzione del finanziamento.

Nel caso di garanzie reali su beni immobili, l'iscrizione dell'ipoteca volontaria in favore di FI.L.S.E., dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa presso la competente Agenzia del Territorio.

In relazione al finanziamento e successiva concessione di ipoteca a garanzia, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 601/1973.

La richiesta di erogazione di uno o più acconti è da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
- sono conformi ai documenti originali;
  - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
  - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 8 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
  - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 8 del bando;
- B. relazione sullo stato di realizzazione del progetto, che evidenzi i fattori che ne hanno favorito o ostacolato l'attuazione e che illustri i risultati previsti per lo sviluppo dell'economia del raggruppamento, ad integrazione, conferma ed approfondimento di quanto illustrato nel piano di fattibilità in sede di presentazione della domanda;

e corredata dai seguenti documenti in formato PDF, completi e leggibili in ogni loro parte, allegati anch'essi in formato elettronico:

- A. copia dei titoli di spesa;
- B. copia dei titoli autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Per l'erogazione del saldo, oltre a quanto già sopra elencato, è necessario allegare in formato PDF:

- relazione tecnico illustrativa sul programma di investimento, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso in cui in sede di saldo, l'importo rendicontato sia inferiore o risulti ammissibile per un importo inferiore, a quello concesso in sede di decisione, FI.L.S.E. provvederà a ridurre l'importo concesso mediante apposito atto di disimpegno per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile; pertanto, l'erogazione del saldo avverrà limitatamente all'importo rendicontato e



ritenuto ammissibile al netto dell'anticipo già erogato con corrispondente riduzione del finanziamento sottoscritto.

Nel caso in cui l'impresa non richieda l'erogazione dell'anticipo, è sua facoltà richiedere l'acconto ovvero l'erogazione del 100% dell'agevolazione concessa a titolo di saldo con le modalità sopraesposte, previo rilascio di idonee garanzie, così come sopra indicato.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese/contratto di rete la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione di spesa di tutte le co-proponenti.

Il contributo sarà erogato alla capofila del RTI/capo progetto del contratto di rete, che dovrà successivamente trasferire alle co-proponenti la relativa quota spettante sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Prima dell'erogazione a saldo dell'agevolazione verrà effettuata dall'esperto in materia la verifica del progetto realizzato. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

## **15. Obblighi del beneficiario**

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire l'investimento e produrre la rendicontazione finale di spesa entro e non oltre il 30.09.2015;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni, nonché a eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta, autorizzazioni, eventuale procedura di V.I.A./screening;
- c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e della richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- d) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) realizzare una spesa di investimento totale non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed

ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 ed il conseguimento dell'obiettivo del progetto;

- f) fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 8 del bando;
- i) menzionare, in ogni documento in formato cartaceo o elettronico prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse ministeriale di cui al D.M. 7 MAGGIO 2010 il cofinanziamento con le risorse regionali di cui alla L.r. 13 agosto 2002 n. 33 e ss.mm.ii. art. 4;
- j) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

## **16. Variazioni dei soggetti e del progetto**

Fermo restando che la riduzione delle imprese partecipanti all'aggregazione al di sotto del limite minimo di tre imprese comporta la revoca del contributo al raggruppamento beneficiario dell'agevolazione, nel caso di eventuale recesso, di una o più imprese componenti lo stesso consegue che le restanti sono tenute a svolgere le attività non ancora espletate ed a far fronte ai relativi costi ai fini della completa realizzazione del progetto e a richiedere preventiva autorizzazione a FI.L.S.E. S.p.A., relativamente alla nuova ripartizione dei costi e delle attività. È fatto obbligo altresì il mantenimento della forma associativa, da parte dei soggetti richiedenti per la durata necessaria a garantire l'attuazione, la gestione del progetto e la restituzione del finanziamento.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario (o suoi componenti) (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente FI.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Il soggetto che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del

bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1) copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

2) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

1) dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;

2) dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;

3) copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

In merito al progetto proposto ed ammesso ad agevolazione il soggetto beneficiario potrà presentare eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti degli interventi finanziati, purché non alterino le finalità dello stesso, e vengano adeguatamente giustificate dal punto di vista

tecnico, economico e normativo e garantiscano il rispetto dei vincoli sul punteggio minimo previsti dal bando.

Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione e dovranno essere autorizzate da FI.L.S.E. S.p.A..

## **17. Revoche**

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- a.i.1. il soggetto beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il soggetto beneficiario abbia ottenuto per gli stessi servizi/prestazioni/beni, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo prevista nel presente bando;
3. il soggetto beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il soggetto beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;
7. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a, b, c, e, h, del punto 15 del presente bando.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato nei limiti temporali previsti dal bando, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione dell'agevolazione, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

## **18. Controlli**

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

## **19. Misure di salvaguardia**

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

## **20. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003**

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.